

COMMISSIONE XIV  
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

54.

## SEDUTA DI VENERDÌ 11 MARZO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIACINTO URSO

### INDICE

	PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (3369);	
SANDOMENICO ed altri: Integrazioni e modifiche della legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (3137) . . . . .	635
PRESIDENTE . . . . .	635, 636, 637, 639
ALLOCCA RAFFAELE, <i>Relatore</i> . . . . .	636, 637 638, 639, 640
ARMELLIN LINO . . . . .	637
LUSSIGNOLI FRANCESCO . . . . .	637
PALOPOLI FULVIO . . . . .	636, 638, 639, 640
RAFFAELLI MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	638

**Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (3369) e della proposta di legge Sandomenico ed altri: Integrazioni e modifiche della legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (3137).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » e della proposta di legge Sandomenico ed altri: « Integrazioni e modifiche della legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi ».

**La seduta comincia alle 9,45.**

MARIA TERESA CARLONI ANDREUCCI,  
*Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1983

Come i colleghi ricorderanno in una seduta precedente l'onorevole Allocca ha svolto la relazione sui provvedimenti.

Dovremmo, pertanto, oggi iniziare la discussione sulle linee generali; prima, comunque, debbo comunicare alla Commissione che la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario sulla proposta di legge n. 3137 in quanto mancherebbe la copertura finanziaria del provvedimento. Desidero, quindi, conoscere se il relatore intende aggiungere qualcosa di fronte a tale fatto.

**RAFFAELE ALLOCCA, Relatore.** Ritengo che i due provvedimenti, quanto al loro contenuto, siano praticamente sovrapponibili con l'unica differenza che il disegno di legge governativo non comporta oneri finanziari. Personalmente mi riesce difficile capire il motivo per cui la V Commissione bilancio abbia espresso parere negativo sulla proposta di legge che interessa una parte importante dell'attività commerciale e di vendita dei molluschi eduli lamellibranchi. Penso che, così come avvenuto in occasioni precedenti, sarebbe il caso di rinviare il provvedimento presso la V Commissione bilancio illustrando ancora meglio la materia oggetto del nostro esame presso quella Commissione sì da poter insistere nella richiesta dei fondi necessari al finanziamento della legge.

**PRESIDENTE.** Onorevole Allocca, dal parere negativo espresso dalla V Commissione bilancio sulla proposta di legge (il disegno di legge governativo non comporta invece oneri finanziari) si evince una certa indisponibilità da parte del Tesoro nel far fronte alla richiesta di fondi per il finanziamento della legge. È vero che la nostra Commissione potrà insistere in tal senso, così come avvenuto in altri casi (ma i provvedimenti erano esaminati in sede referente), in ogni caso di fronte ad una funzione unitaria del Governo, mi domando se non sia il caso prima, ascoltare lo stesso rappresentante del Governo, se cioè egli intenda appoggiare o meno la sua richiesta, onorevole Allocca, e farsene

eventualmente carico nelle sedi competenti.

Quanto al problema di fondo, cioè quello della mancata copertura finanziaria della proposta di legge d'iniziativa del gruppo comunista, debbo anche io rilevare che non è facile nemmeno per noi stabilire da quali fondi attingere per reperire i 10 miliardi necessari a finanziare la legge.

Probabilmente dovremmo presentare una proposta più articolata alla V Commissione bilancio in modo tale che le nostre ragioni potranno trovare, in quella sede, un maggior ascolto. Potremmo, cioè dire che a questo storno di fondi, e quindi questa compensazione, si può far fronte attingendo da un capitolo di spesa che risulta praticamente « bloccato » sul piano della erogazione.

**RAFFAELE ALLOCCA, Relatore.** Certamente potremo approfondire alcuni aspetti della materia e magari dare dei suggerimenti al Tesoro sulla strada da seguire.

**FULVIO PALOPOLI.** Concordo con lo orientamento espresso dal relatore e desidero far presente che in merito alla questione della copertura finanziaria il contenuto della norma dell'articolo 12 della proposta di legge Sandomenico ed altri n. 3137 in una qualche maniera consente una riflessione e una riconsiderazione del problema. Infatti la norma fa riferimento a due esercizi annuali: il 1982 e il 1983; ma poiché il 1982 è oramai trascorso si prospetta la possibilità di operare uno storno da un capitolo di bilancio per reperire fondi necessari oramai solo per lo esercizio 1983.

Prescindendo, comunque, dal problema del finanziamento della legge, il provvedimento riveste una particolare importanza e pertanto ritengo che noi potremmo, per il momento, esaminare e eventualmente approvare i primi articoli del disegno di legge governativo che non comporta oneri finanziari; successivamente, si potrà esaminare con idonei emendamenti il problema relativo al finanzia-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1983

mento sia presso la nostra Commissione che presso la V Commissione bilancio.

LINO ARMELLIN. Mi dichiaro concorde sulle proposte fatte dal relatore, tuttavia riterrei più opportuna una pausa di riflessione che ci consenta di approfondire i problemi sulla copertura finanziaria scaturiti dal parere contrario della V Commissione bilancio. All'uopo, penso che sia meglio procedere all'esame di tali problemi informalmente, magari con la costituzione di un gruppo *ad hoc* di lavoro in seno alla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Mi pare che ci troviamo di fronte a due proposte diverse, una, del relatore, che è quella non tanto di rinviare l'esame della normativa (così come ha appena affermato l'onorevole Armellin), quanto di articolare una indicazione, precisa e concreta sull'eventuale reperimento dei fondi, da inviare alla V Commissione bilancio, l'altra, dell'onorevole Palopoli, che è quella di proseguire (vista la parziale concordanza dei due provvedimenti in materia) nell'esame dei primi articoli del disegno di legge n. 3369 che — a differenza della proposta di legge n. 3137 — non presenta oneri finanziari, rinviando ad un momento successivo — con la presentazione di eventuali emendamenti — l'approfondimento del problema della copertura finanziaria di possibili stanziamenti aggiuntivi. Questo sia per non perdere l'occasione della seduta di oggi, sia per fare qualche passo avanti su questo tema, dato che il disegno di legge in esame è stato presentato addirittura il 27 aprile dello scorso anno e la Commissione aveva assicurato il Governo che lo avrebbe approvato in tempi molto rapidi.

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Palopoli di iniziare l'esame del disegno di legge e approvare i primi cinque articoli che non presentano particolari problemi, per poi eventualmente sospendere la discussione per trovare una soluzione per quanto riguarda il problema del finanzia-

mento e per approfondire la parte tecnica del provvedimento stesso.

FRANCESCO LUSSIGNOLI. Ricordo alla Commissione che io sono stato eletto nel 1976 per la prima volta e che uno dei primi provvedimenti che ho esaminato in questa Commissione è stato appunto quello riguardante la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi. Ho voluto fare questa premessa per sottolineare come questo provvedimento si trascini da anni in questa Commissione e come sia necessario regolamentare una volta per tutte la materia. Condivido le preoccupazioni dei colleghi relativamente al finanziamento della legge, che è parte fondamentale del provvedimento e mi permetto di insistere affinché il disegno di legge possa essere approvato dalla nostra Commissione in tempi molto rapidi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Propongo di assumere come testo base della discussione il disegno di legge n. 3369.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Ricordo che l'esame dell'articolato del disegno di legge n. 3369 non contravviene al parere contrario espresso dalla V Commissione in quanto esso si riferisce solamente alla proposta di legge n. 3137 d'iniziativa del deputato Sandomenico, non comportando invece il disegno di legge governativo oneri finanziari.

Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

Su richiesta degli interessati al settore della molluschicoltura, le regioni, ove ne ricorrano i requisiti, provvedono a classificare come approvate o condizionate, secondo le modalità o i criteri fissati dai decreti ministeriali di cui all'articolo 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192, zone

acquee marine già considerate precluse ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della stessa legge.

Analoga classificazione viene effettuata dalle regioni, anche su richiesta degli interessati, per le acque già classificate come precluse ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della predetta legge, quando risultino rimosse le cause di contaminazione che ne avevano motivato la preclusione.

**RAFFAELE ALLOCCA, Relatore.** Le acque in cui vengono coltivati i molluschi eduli lamellibranchi (cozze, vongole, ostriche, tartufi di mare, datteri di mare, capesante eccetera) si distinguono in acque approvate, acque condizionate ed acque precluse. Gli interessati alla molluschicoltura, per ottenere la classificazione di uno specchio d'acqua, devono farne richiesta alla regione che provvede a classificarlo come approvato o condizionato, dopo gli opportuni accertamenti biologici, chimici, fisici e microbiologici. Nel caso di specchi d'acqua dichiarati a suo tempo preclusi in presenza di ostacoli di carattere microbiologico o fisico o chimico, qualora questi ostacoli siano stati rimossi, la regione può provvedere a riclassificarli o come approvati o come condizionati dopo gli opportuni accertamenti.

Questa normativa prevista dall'articolo 1 mi sembra opportuna in quanto snellisce la procedura di classificazione delle acque, nel senso che è la parte interessata che stimola l'autorità a provvedere a questa classificazione. Ritengo però sia da modificare il primo comma nel senso di precisare chi sono gli interessati al settore della molluschicoltura, ossia privati cittadini, cooperative, società ed enti, in analogia a quanto previsto nell'articolo 2 della legge n. 192.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Allocca ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole « degli interessati » con le seguenti « dei privati cittadini, le cooperative, le società e gli enti ».*

**FULVIO PALOPOLI.** In aggiunta a quanto detto poco fa dal presidente, voglio

ricordare che la proposta di legge presentata dal nostro gruppo, che sostanzialmente ha lo stesso contenuto del disegno di legge, e che è stata formulata tenendo presente il lungo dibattito ricordato anche dall'onorevole Lussignoli, era stata presentata il 4 febbraio 1982.

Nella nostra formulazione (che, ripeto, è antecedente a quella del disegno di legge), la dizione « interessati » era del tutto chiara, perché si riferiva al comma precedente. Nel testo presentato dal Governo invece tale dizione appare scarsamente definita. Mi pare quindi che l'emendamento proposto dal relatore sia giusto; sono dell'opinione però che sarebbe opportuno richiamare l'esatta formulazione dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 192.

A tale proposito, in sostituzione della dizione « su richiesta degli interessati del settore della molluschicoltura », preannuncio un emendamento del seguente tenore: « su richiesta dei privati cittadini, delle cooperative, delle società, degli enti interessati che abbiano intrapreso o che intendano intraprendere attività di molluschicoltura ». Chiedo al relatore se può aderire a tale testo.

**RAFFAELE ALLOCCA, Relatore.** D'accordo, ritiro il mio emendamento e mi associo a quello proposto dall'onorevole Palopoli.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Allocca e Palopoli hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole: « su richiesta degli interessati al settore della molluschicoltura », con le altre: « su richiesta dei privati cittadini, delle cooperative, delle società, degli enti interessati che abbiano intrapreso o che intendano intraprendere attività di molluschicoltura ».*

**MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per la sanità.** Sono d'accordo su questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione. (È approvato).

## VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1983

Pongo in votazione il primo articolo nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 2.

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« L'attivazione degli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito di molluschi eduli lamellibranchi in zone acquee marine approvate o condizionate, è subordinata al rilascio di apposita concessione ».

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. Questo articolo tende a snellire la procedura per il rilascio delle concessioni per l'attivazione degli impianti evitando la trafila di ulteriori accertamenti.

FULVIO PALOPOLI. Il gruppo comunista è favorevole a tale articolo, che è del tutto identico al secondo comma dell'articolo 1 della proposta di legge n. 3137 e che, pertanto, corrisponde alle esigenze di chiarezza e di semplicità nella gestione di questa parte dell'attività pubblica.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione il secondo articolo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

## ART. 3.

Ai fini della concessione demaniale prevista dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, le cooperative di produttori legalmente riconosciute sono assoggettate al pagamento del canone meramente ricognitorio, ai sensi dell'articolo 39 del codice della navigazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 4.

La mappa delle acque marine e i relativi aggiornamenti, oltre che agli uffici indicati al comma undicesimo dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, deve essere inviata anche ai comuni litoranei, ai comandi della guardia di finanza, dei carabinieri e dei vigili urbani territorialmente competenti per i comuni stessi, agli uffici del genio civile delle opere marittime, al magistrato delle acque, al Ministero della marina mercantile.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* ai comandi della guardia di finanza *con le seguenti:* alle delegazioni di spiaggia della guardia di finanza, ai comandi.

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. La ragione della presentazione di questo emendamento è semplice. Poiché nei piccoli comuni costieri non vi sono comandi della guardia di finanza bensì delegazioni di spiaggia, ho ritenuto opportuno aggiungere anche queste ultime nel testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Desidero fare presente al relatore che anche le stazioni territoriali della guardia di finanza sono comandi periferici, mentre le delegazioni di spiaggia rientrano sotto altra giurisdizione.

FULVIO PALOPOLI. Sono d'accordo con il presidente nel ritenere che vada bene il testo del Governo, che per altro coincide con quello della proposta di legge n. 3137.

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1983

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

Al concessionario delle zone acquee, che sia incorso nella revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e della concessione ai sensi del secondo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1977, n. 192, in quanto le cause di insalubrità non sono risultate eliminabili, viene assegnata, qualora le cause stesse non siano a lui imputabili, a cura delle competenti autorità marittime e dietro rilascio del nulla osta sanitario previsto dal sesto comma dell'articolo 2 della predetta legge, una corrispondente superficie acquea di allevamento in zona possibilmente vicinore approvata o condizionata nella quale possa trasferire la propria attività. L'assegnazione non comporta alcuna spesa a carico dell'interessato.

Qualora si verificano le condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1, il titolare della concessione revocata può chiedere il ripristino della sua attività nella zona acquea riclassificata. L'accoglimento della domanda comporta la decadenza della nuova concessione attribuita ai sensi del primo comma del presente articolo.

I provvedimenti di revoca adottati ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1977, n. 192, devono essere comunicati anche al Ministero della sanità.

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. Questo articolo mi fa venire in mente la legge n. 12 del 1982, a proposito delle farmacie delle zone terremotate. Infatti, coloro i quali conducano impianti di depurazione pregiudicati per ragioni microbiologiche, fisiche o chimiche possono chiedere alla regione un'altra zona classificata come rispondente alle caratteristiche stabilite per la continuazione dell'attività, senza spendere una lira. Ma è ovvio che il giorno in cui la zona precedentemente pregiudicata dovesse tornare idonea alla pratica della molluschicoltura i titolari

degli impianti pregiudicati cederanno le zone acquisite successivamente e riacquisteranno la proprietà delle zone nelle quali precedentemente svolgevano la loro attività.

FULVIO PALOPOLI. Il gruppo comunista è favorevole al testo dell'articolo 5 contenuto nel disegno di legge, che coincide con l'articolo 2 della proposta di legge n. 3137.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. Avverto la Commissione che con l'approvazione dell'articolo 5 si è conclusa la parte del provvedimento relativa alla disciplina delle acque. Prima di cominciare l'esame della parte relativa agli animali sarebbe necessaria, a mio avviso, una pausa di riflessione. Pertanto propongo di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

FULVIO PALOPOLI. Concordiamo con il relatore sulla proposta di rinvio del seguito della discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

(È approvata).

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,25.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA